COMUNE DI LEVANTO

Provincia della Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 30-04-2025
in seduta di Prima convocazione

OGGETTO: Valutazione istanza ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPR 160/2010 e ss.mm.ii. relativa a progetto per la realizzazione di impianto di betonaggio e dosaggio recupero del calcestruzzo in Località Monte Persico su terreni censiti al Fg. 2 mappali 134-140 e Fg. 5 mappali 18-19-20-21-130-195

Dato atto:
● che l'anno duemilaventicinque il giorno trenta nel mese di aprile alle ore 14:36 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, sono stati oggi convocati a seduta, nei modi di legge, i consiglieri comunali;
● che risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

Del Bello Luca	**Presente**
Bagnasco Elisa	**Presente**
Bardellini Enrico	**Presente**
Canzio Olivia	**Presente**
Cappellini Eugenio	**Presente**
Caselli Angelo	**Presente**
Delbene Stefano	**Presente**
Giudice Alice	**Presente**
Lapucci Luigi Gino	**Presente**
Lavaggi Federica	**Presente**
Lizza Paolo	**Presente**
Motto Federico	**Assente**
Perrone Lorenzo	**Presente**

Totale Presenti 12 Totale Assenti 1

Dati così risultanti da appello iniziale, a cura del SEGRETARIO GENERALE Massimo Vallese, che assiste alla seduta dalla sala delle adunanze consiliari del Comune e sovraintende alla redazione del presente verbale. **La seduta è pubblica.**

- Nominati scrutatori i Signori:
  Olivia Canzio
  Angelo Caselli
  Lorenzo Perrone

- Eugenio Cappellini, nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno

In prosecuzione di seduta

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: CAPPELLINI EUGENIO
Passiamo al punto n. 3: Valutazione istanza ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPR 160/2010 e ss.mm.ii. relativa a progetto per la realizzazione di impianto di betonaggio e dosaggio recupero del calcestruzzo in Località Monte Persico su terreni censiti al Fg. 2 mappali 134-140 e Fg. 5 mappali 18-19-20-21-130-195.
La parola al Vice Sindaco Alice Giudice.

VICE SINDACO: GIUDICE ALICE
Grazie Presidente. Allora questa pratica è già stata esaminata in Consiglio Comunale il 27 dicembre 2024 e il Consiglio Comunale ha già espresso parere favorevole alla proposta di variante urbanistica per lo spostamento dell'impianto di betonaggio da Località Ghiare, dove attualmente si trova, in mezzo al centro abitato, in Località Monte Persico, praticamente dietro la galleria. Dopo l'approvazione della Delibera ci sono stati i passaggi successivi, quindi è stato pubblicato l'avviso di deposito, non sono pervenute osservazioni nei termini di legge, e successivamente la Regione ha richiesto con una comunicazione che era allegata alla pratica, quindi come si può facilmente evincere, delle integrazioni documentali, perché praticamente ai fini dell'avvio della pratica di VAS la Regione ha richiesto la verifica di sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 8 comma 1 del Dpr 160/2010 e successive modifiche e integrazioni. Quindi ha richiesto in pratica la verifica che non vi siano altre aree individuate dal Puc che siano destinate a questo tipo di insediamento produttivo. Era una cosa che, sebbene la Delibera di Consiglio Comunale precedente valutava implicitamente, ma la Regione invece vuole proprio che venga esplicitata questa valutazione dal Consiglio Comunale, ed è per questo che oggi la pratica viene riproposta in questo senso.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: CAPPELLINI EUGENIO
Ci sono interventi? Se non ci sono interventi pongo a votazione il punto n. 3 all'ordine del giorno: Valutazione istanza ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPR 160/2010 e ss.mm.ii. relativa a progetto per la realizzazione di impianto di betonaggio e dosaggio recupero del calcestruzzo in Località Monte Persico su terreni censiti al Fg. 2 mappali 134-140 e Fg. 5 mappali 18-19-20-21-130-195.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che in data 09/03/2005 è stato approvato e pubblicato definitivamente il Piano Urbanistico Comunale – P.U.C e lo stesso è stato reso attuativo;
- che il PUC ad oggi è stato aggiornato in diverse fasi per adeguarsi alle mutate esigenze che nel corso degli anni sono emerse;

PRESO ATTO CHE, in data 21/08/2023 con prot. SUAP 00796680114-25072023-1018 con soggetto proponente Materiali Edili F.lli Queirolo srl perveniva istanza consistente in "progetto per la realizzazione di impianto di betonaggio e dosaggio recupero del calcestruzzo in Località Monte Persico" in variante al vigente P.U.C. e P.T.C.P. ai sensi dell'art. 10 della L.R 10/2012 e s.m.i;

DATO ATTO CHE attualmente l'impianto di betonaggio della Ditta Materiali F.lli Queirolo si trova nell'area industriale sita in Levanto Via Ghiare, 11. L'obbiettivo del progetto è quello dello spostamento dell'impianto dall'area abitata di Levanto mediante la realizzazione di un nuovo impianto in Località Monte Persico, posto in area non abitativa.

RICHIAMATO il verbale dell'Ufficio Tecnico del 28/11/2024 protocollo 22481 di verifica della procedibilità ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/2012;

PREMESSO CHE i terreni catastalmente censiti al Fg. 2 mappale 134-140 e Fg. 5 mappale 18-19-20-21-130-195, oggetto di intervento in questione, ricadono nel P.U.C. del Comune di Levanto in zona TNI – Territori non insediabili e risulta disciplinato dall'art. 36 delle Norme Tecniche di attuazione all'interno del quale è disciplinata la modalità di intervento disponendo il seguente vincolo di destinazione d'uso:
"Corrisponde ai territori non insediati o insediati in termini del tutto occasionali o sporadici, in cui risulta prevalente l'interesse ad una sostanziale conservazione dell'assetto in atto, con salvaguardia e valorizzazione del quadro paesistico ed ambientale presente, anche ai fini della fruizione turistica leggera itinerante.
L'ambito comprende le parti del territorio comunale arborate in termini continui o interessate dalla presenza di praterie ex pascolive, in generale di forte valore ambientale. Esso comprende altresì porzioni di territorio parzialmente devegetate ed interessate da rocce affioranti. L'edificazione presente è del tutto sporadica e deve tendenzialmente essere utilizzata ai fini della salvaguardia del patrimonio ecologico presente e della sua corretta fruizione.
In via generale, all'interno dell'ambito, gli interventi ammessi non debbono incrementare il carico insediativo di tipo abitativo eventualmente esistente all'atto dell'adozione delle presenti Norme.";

PRESO ATTO CHE, con l'istanza in data 21/08/2023 con prot. SUAP 00796680114-25072023-1018 viene richiesto titolo edilizio per realizzazione di impianto di betonaggio e dosaggio recupero del calcestruzzo rientrante in connessa variante alle disposizioni di P.U.C. vigente mediante richiesta di inserimento di norma con il punto 9.5 all'art. 36 TNI – Territori non insediabili come di seguito riportata:

"In corrispondenza del sito identificato in cartografia con contrassegno, posto a lato dell'ingresso della galleria del Monte Persico compreso tra la strada Provinciale ex ANAS n. 566dir e il nuovo corso del Torrente Malacqua, restano realizzabili interventi connessi ad impianti tecnologici.
Dovranno essere definiti a scala di progetto i parametri urbanistici per i fabbricati e le attrezzature destinate alle opere di servizio identificate al fine di rispettare tutte le normative vigenti sulla materia.

Norme di flessibilità:
- *rispetto al progetto approvato potranno variare all'interno dell'area individuata i percorsi dei mezzi e le zone di accumulo dei materiali in conseguenza delle lavorazioni specifiche da effettuare;*
- *Le volumetrie delle zone da dedicare ad uffici potranno avere delle variazioni rispetto al progetto entro il 10%;*
- *Nel piazzale il posizionamento degli elementi mobili (cassoni, ecc.) potrà variare in base alle esigenze di lavoro in quanto elementi facilmente amovibili.".*

PREMESSO CHE,
I terreni catastalmente censiti al Fg. 2 mappale 134-140 e Fg. 5 mappale 18-19-20-21-130-195, ricadono nel P.T.C.P. in zona ANI-MA – Aree non insediate – Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA) e risulta disciplinato dall'art. 52 delle Norme Tecniche di attuazione all'interno del quale è disciplinata la modalità di intervento disponendo il seguente vincolo di destinazione d'uso:

- Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.
- L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.

PRESO ATTO CHE, con l'istanza presentata in data 21/08/2023 con prot. SUAP 00796680114-25072023-1018 viene richiesto titolo edilizio per realizzazione di impianto di betonaggio e dosaggio recupero del calcestruzzo rientrante in connessa variante alle disposizioni di P.T.C.P. vigente, richiedendo la variazione della zona da ANI-MA a zona ANI-TR disciplinato dall'art. 54 delle Norme Tecniche di attuazione che riporta quanto segue:

- Tale regime si applica nei casi in cui a previsioni insediative dello strumento urbanistico generale non si oppongono specifiche ragioni di ordine paesistico-ambientale che ne impediscano l'attuazione.
- L'obiettivo della disciplina è quello di consentire l'attuazione delle previsioni di sviluppo insediativo definite in sede di pianificazione urbanistica, indirizzandone la realizzazione verso forme idonee a garantirne il corretto inserimento nel contesto paesistico.

OSSERVATO CHE, in ragione della formulata richiesta di variante urbanistica sopra enunciata, l'istanza presentata in data 21/08/2023 con prot. SUAP 00796680114-25072023-1018 deve essere considerata ai sensi dell'art 10 L.R. 10/2012 e ss.mm.ii;

VISTO CHE, l'intervento in progetto ricade in territorio sottoposto a vincolo paesaggistico individuato all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio quale area da tutelare ed avente interesse paesaggistico.

PRESO ATTO CHE, l'intervento di cui ad istanza pervenuta con prot. SUAP 0004158/2022 comporta l'approvazione di modifiche allo strumento urbanistico comunale vigente PUC ed al P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico) e che pertanto secondo la medesima istanza risulta essere corredata da:
-documentazione prevista al fine dell'assolvimento delle procedure di VAS di cui alla legge regionale 10 Agosto 2012 n. 32 (disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38(disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.

RICHIAMATI, gli elaborati tecnico amministrativi allegati all'istanza in oggetto e di seguito elencati:

- Istanza
- All. A Relazione Tecnica Impianto;
- All. B. Relazione Fotografica;
- All. C Relazione Paesaggistica;
- All. D Relazione di Screening;
- All. E Relazione di Variante Urbanistica;
- All. F Relazione Geologica;
- All. H Studio Organico d'Insieme;
- Tav. 1 Inquadramento territoriale e vincoli amministrativi;

- Tav. 2.1 Planimetria generale dello stato di fatto;
- Tav. 2.2 Sezioni e prospetti dello stato di fatto;
- Tav. 3.1 Planimetria generale dello stato di raffronto;
- Tav. 3.2 Sezioni e prospetti dello stato di raffronto;
- Tav. 4.1 Planimetria generale dello stato di progetto;
- Tav. 4.2 Sezioni e prospetti dello stato di progetto;
- Tav. 4.3 Ingombro particelle catastali interessate dall'intervento;
- Tav. 4.4 Planimetria smaltimento delle acque meteoriche;
- Tav. 4.5 Aree di inedificabilità in riferimento al Regolamento Regionale del 14/07/2011 n. 3;
- Tav. 4.6 Particolari costruttivi opere di gestione delle acque bianche e nere;
- Tav. 4.7 Particolare costruttivi;
- Tav. 5 Planimetria impianto di betonaggio in Località Ghiare a Levanto all'interno dell'attività produttiva;
- FORMAT Screening di V.INC.A

PRESO ATTO di quanto riportato nel verbale dell'Ufficio Tecnico del 28/11/2024 protocollo 22481 di verifica della procedibilità ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/2012 e considerato che, per quanto attiene agli aspetti squisitamente urbanistici di competenza di questo organo, la documentazione agli atti risulta sufficiente all'espressione di parere demandando a successiva fase istruttoria la definizione degli elaborati a corredo dell'istanza volti alla costituzione di titolo edilizio abilitativo alla costruzione e all'ottenimento di titolarità sull'area interessata dalle opere;

RICHIAMATA la propria delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 27/12/2024 con la quale veniva stabilito quanto segue:

1. *"Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale si intendono totalmente richiamate;*
2. *di esprimere assenso FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 10 comma 6 della L.R. Liguria n. 10/2012 alle modifiche da apportate al PUC vigente ed al P.T.C.P. vigente con gli interventi previsti dall'istanza pervenuta tramite SUAP in data 21/08/2023 con prot. SUAP 00796680114-25072023-1018 e successive integrazioni come rappresentate dagli elaborati tecnico/amministrativi di seguito elencati:*

- *Istanza*
- *All. A Relazione Tecnica Impianto;*
- *All. B. Relazione Fotografica;*
- *All. C Relazione Paesaggistica;*
- *All. D Relazione di Screening;*
- *All. E Relazione di Variante Urbanistica;*
- *All. F Relazione Geologica;*
- *All. H Studio Organico d'Insieme;*
- *Tav. 1 Inquadramento territoriale e vincoli amministrativi;*
- *Tav. 2.1 Planimetria generale dello stato di fatto;*
- *Tav. 2.2 Sezioni e prospetti dello stato di fatto;*
- *Tav. 3.1 Planimetria generale dello stato di raffronto;*
- *Tav. 3.2 Sezioni e prospetti dello stato di raffronto;*
- *Tav. 4.1 Planimetria generale dello stato di progetto;*
- *Tav. 4.2 Sezioni e prospetti dello stato di progetto;*

- *Tav. 4.3 Ingombro particelle catastali interessate dall'intervento;*
- *Tav. 4.4 Planimetria smaltimento delle acque meteoriche;*
- *Tav. 4.5 Aree di inedificabilità in riferimento al Regolamento Regionale del 14/07/2011 n. 3;*
- *Tav. 4.6 Particolari costruttivi opere di gestione delle acque bianche e nere;*
- *Tav. 4.7 Particolare costruttivi;*
- *Tav. 5 Planimetria impianto di betonaggio in Località Ghiare a Levanto all'interno dell'attività produttiva;*
- *FORMAT Screening di V.INC.A*

3. *di dare atto che la presente deliberazione di assenso ai sensi dell'art. 10 comma 6 L.R. Liguria n. 10/2012 sarà depositata per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale e inserita nel sito informatico del Comune, previo avviso da pubblicarsi in tale sito;*
4. *di dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 6 L.R. Liguria n. 10/2012 entro il termine del precedente punto 3 gli interessati possono presentare osservazioni e che il Comune deciderà sulle osservazioni pervenute con deliberazione da assumersi nei successivi quindici giorni o attesterà la mancata presentazione di osservazioni e trasmetterà alla Regione, per quanto di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla proposta di modifica agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica e la documentazione prevista per le procedure di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni previa preliminare integrazione dei contenuti dell'istanza in mantenimento degli aspetti urbanistici valutati con la presente;*
5. *di demandare a successivi atti la valutazione di competenza di questo organo circa la cessione/permuta del diritto di proprietà sull'attuale sedime catastale della viabilità pedonale comunale;*
6. *di dare atto che, come stabilito all'art. 10 comma 7 della L.R. 10/2012, la Regione, in qualità di Autorità competente, avvierà le necessarie procedure di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni; il provvedimento conclusivo delle procedure ambientali contiene anche le determinazioni relative all'approvazione delle modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali e agli atti di pianificazione territoriale, la cui efficacia resta subordinata alla positiva conclusione della conferenza di servizi da parte dello SUAP;*
7. *di dare atto che, come stabilito all'art. 10 comma 8 L.R. 10/2012, entro quindici giorni dal ricevimento delle determinazioni regionali di cui al comma 7, il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni per l'acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto;*
8. *di demandare agli organi ed uffici competenti tutti i successivi adempimenti di competenza previsti dalla normativa vigente secondo le procedure stabilite dall'art. 10 della L.R. 10/2012 e smi."*

PRESO ATTO che:

- è stato pubblicato per 15 gg. naturali e consecutivi, a norma dell'art 10 L.R. 10/2012 e ss.mm.ii., l'avviso di deposito prot. 2396 del 31/01/2025;
- non sono pervenute osservazioni correlate alla pratica in oggetto nei termini di Legge;
- con nota prot. 5956 del 26/03/2025 è stata trasmessa documentazione ai sensi degli artt. 10 L.R. 10/2012 e 89 DPR 380/01 a Regione Liguria per gli adempimenti conseguenti;
- con nota assunta a prot. com. n. 6982 del 09/04/2025 Regione Liguria – Servizio Urbanistica – Servizio Pianificazione Territoriale e VAS, chiedeva integrazioni documentali ai fini

dell'avvio delle procedure di VAS specificando in particolare che necessita la verifica di sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 8 comma 1 del DPR 160/2010 e ss.mm.ii. al fine di conseguire l'approvazione di varianti urbanistiche correlate a progetti consistenti nella mancata o insufficiente individuazione da parte dello strumento urbanistico vigente di eventuali altre zone dello stesso destinate ad insediamenti produttivi, alternative alla localizzazione proposta, anche rispetto alla vigente classificazione dei regimi paesistici di PTCP;

PRESO ATTO che la DCC 93 del 27/12/2024, pur valutando implicitamente quanto sopra, non rendeva esplicita l'assenza di zone urbanistiche alternative a quella proposta in variante urbanistica;

OSSERVATO che le zone urbanistiche destinate ad insediamenti produttivi dalla vigente disciplina comunale e di PTCP, in ragione della specificità della previsione progettuale, impianto di betonaggio e dosaggio recupero di calcestruzzo, alle conseguenti necessità di allontanamento dal centro abitato, alla necessità di adeguata viabilità carrabile ed alla necessità di area morfologicamente idonea, non risultano idonee in assenza di variante urbanistica come proposta;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito, in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 10 comma 6 della L.R. 10/2012 e ss.mm.ii. e all'art. 8 c. 1 DPR 160/10 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dei competenti Settori, sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, conservato agli atti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, e per le motivazioni in premessa citate;

CON n. 07 (sette) voti favorevoli espressi in forma palese, essendo n. 12 (dodici) i Consiglieri presenti, di cui n. 07 (sette) i votanti e n. 05 (cinque) gli astenuti (Bagnasco, Bardellini, Canzio, Delbene, Lapucci) – esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale si intendono totalmente richiamate;
2. Di confermare il disposto di cui alla DCC 93 del 27/12/2024 integrandolo con le valutazioni di cui all'art 8 c. 1 DPR 160/10 e ss.mm.ii.;
3. Di valutare ai sensi dell'art. 8 c. 1 DPR 160/10 che le zone urbanistiche destinate ad insediamenti produttivi dalla vigente disciplina comunale e di PTCP, in ragione della specificità della previsione progettuale, impianto di betonaggio e dosaggio recupero di calcestruzzo, alle conseguenti necessità di allontanamento dal centro abitato, alla necessità di adeguata viabilità carrabile ed alla necessità di area morfologicamente idonea, non risultano idonee in assenza di variante urbanistica come proposta;
4. Di accertare ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPR 160/2010 la mancata individuazione da parte dello strumento urbanistico vigente di eventuali altre zone dello stesso destinate ad insediamenti produttivi, alternative alla localizzazione proposta, anche rispetto alla vigente classificazione dei regimi paesistici di PTCP;
5. di dare atto che, come stabilito all'art. 10 comma 7 della L.R. 10/2012, la Regione, in qualità di Autorità competente, avvierà le necessarie procedure di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni; il provvedimento conclusivo delle procedure ambientali contiene anche le determinazioni relative all'approvazione delle

modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali e agli atti di pianificazione territoriale, la cui efficacia resta subordinata alla positiva conclusione della conferenza di servizi da parte dello SUAP;

6. di dare atto che, come stabilito all'art. 10 comma 8 L.R. 10/2012, entro quindici giorni dal ricevimento delle determinazioni regionali di cui al comma 7, il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni per l'acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto;

7. di demandare agli organi ed uffici competenti tutti i successivi adempimenti di competenza previsti dalla normativa vigente secondo le procedure stabilite dall'art. 10 della L.R. 10/2012 e smi.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento, al fine di garantire la regolare funzionalità del servizio in oggetto;

Con separata votazione e con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n.12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto o contrario;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134/4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO GENERALE**
(Eugenio Cappellini)	(Massimo Vallese)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa